



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

III SEZIONE CIVILE

Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5967/2022, promossa con ricorso *ex art. 702-bis* c.p.c. da:

CONSERF S.R.L.S. (c.f.: 15374991006) quale mandataria di **PAOLO**
[REDACTED] (c.f. [REDACTED] L), con l'avv. Andrea Ruocco

– ricorrente –

nei confronti di:

PRESTITALIA S.P.A. (c.f.: 01464750668), con l'avv. [REDACTED]

– convenuta –

Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni,

- rilevato che la scrivente ha disposto lo svolgimento dell'udienza del 26/7/2023 secondo le modalità previste dall'art. 127-*ter* c.p.c.;
- viste le note scritte depositate telematicamente dalle parti;
- rilevato che la controversia verte su circostanze documentali e può essere decisa sulla base delle difese svolte dalle parti, cioè dei fatti allegati e delle rispettive produzioni documentali;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702-TER C.P.C.

Con ricorso *ex art. 702-bis* c.p.c. Conserf s.r.l.s., su mandato di Paolo Evangelisti (v. procura *sub* doc. 3 ric.), ha convenuto in giudizio Prestitalia s.p.a., domandando la condanna della stessa al pagamento di € 9.366,95, a titolo ripetizione di interessi, commissioni, oneri accessori e costi assicurativi indebitamente versati in esecuzione di due contratti di finanziamento usurari.

In sintesi, la ricorrente ha dedotto:

(cfr.: Cass. n. 2993/2019), la convenuta è tenuta a pagare gli interessi legali sulla somma suindicata dalla domanda stragiudiziale del 28/10/2021, fino al saldo.

Sulla predetta somma non può, di contro, applicarsi la richiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e stante l'assenza di prova della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1224, II comma c.c..

6. Spese di lite

Le spese seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come da dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014 – come da ultimo modificato con D.M. n. 147/2022 – in relazione al valore della condanna, secondo gli importi minimi per le quattro fasi in ragione della prossimità della condanna al valore minimo dello scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000,00.

Ai sensi dell'art. 92 c.p.c. deve essere esclusa la ripetibilità dei costi per la perizia di parte della ricorrente, in quanto eccessivi e superflui in ragione del carattere generico dei rilievi ivi contenuti, i quali si riducono – salva la quantificazione del TEG – nella riproposizione pedissequa di orientamenti giurisprudenziali.

Per questi motivi

il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- condanna la convenuta a pagare alla ricorrente € 5.388,40, oltre interessi legali dal 28/10/2021 al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 2.540,00 per compensi ed € 145,50 per anticipazioni, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario *ex art. 93 c.p.c.*

Si comunichi